

COMUNE DI CORRIDONIA
Regolamento comunale per
l'applicazione dell'imposta municipale propria
(allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/10/2012)

INDICE

Art. 1. Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione.....	2
Art. 2. Presupposto impositivo.....	2
Art. 3. Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili.	2
Art. 4. Soggetti passivi.....	3
Art. 5. Soggetto attivo.....	4
Art. 6. Base imponibile.....	4
Art. 7. Riduzioni per i terreni agricoli.....	5
Art. 8. Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.....	6
Art. 9. Detrazione per l'abitazione principale.....	6
Art. 10. Assimilazione all'abitazione principale.....	7
Art. 11. Esenzioni dall'imposta.....	7
Art. 12. Quota riservata allo Stato.....	8
Art. 13. Versamento.....	9
Art. 14. Dichiarazione.....	10
Art. 15. Accertamento.....	10
Art. 16. Razionalizzazione dell'attività di accertamento.....	11
Art. 17. Riscossione coattiva.....	12
Art. 18. Sanzioni amministrative ed interessi moratori.....	12
Art. 19. Rimborso.....	13
Art. 20. Contenzioso.....	13
Art. 21. Norme finali ed entrata in vigore.....	13

Art. 1. Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante l'applicazione nel Comune di Corridonia dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e da tutte le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nell'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono direttamente oppure indirettamente richiamate dal citato art. 13.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Corridonia, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti, in quanto compatibili.

Art. 2. Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Art. 3. Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

- c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per “area fabbricabile o edificabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi vigenti ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto od in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.

Art. 4. Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali oppure alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di immobili demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire oppure in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la sua durata;
 - e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione;
 - f) il socio assegnatario per l’immobile della cooperativa edilizia non a proprietà indivisa assegnato al socio stesso anche in via provvisoria.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Corridonia relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1^o gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 6. Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del citato Decreto Legislativo n.504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1^o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1^o gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del citato Decreto Legislativo n. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore oppure il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purchè non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1^o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della citata Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1^o gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del citato Decreto Legislativo n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal settore comunale competente con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Art. 7. Riduzioni per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 6.000,00 e fino ad Euro 15.500,00;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500,00 e fino ad Euro 25.500,00;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500,00 e fino ad Euro 32.000,00.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto od imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltrechè rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto oppure in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato.

Art. 8. Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Ai sensi del comma 12bis dell'articolo 13 del citato Decreto-Legge n.201/2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, entro i limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre 2012, che ha effetto dal 1^a gennaio.
2. Ai sensi del comma 13bis dell'articolo 13 del citato Decreto-Legge n.201/2011, a partire dall'anno 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ed i suoi effetti retroagiscono al 1^a gennaio dell'anno di applicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 9. Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è detratto l'importo di Euro 200,00, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata dell'importo di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad Euro 600,00.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in oggetto.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a totale concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano, né la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201/2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Art. 10. Assimilazione all'abitazione principale

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 11. Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto il giorno 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 12. Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del citato Decreto-Legge n. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica, altresì, agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. e da altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201/2011, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta dovuta, sanzioni amministrative ed interessi moratori.

Art. 13. Versamento

1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento della proprietà è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Qualora l'ultimo giorno per effettuare il versamento cada in un giorno festivo, la scadenza del versamento è prorogata al giorno immediatamente successivo non festivo.
3. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni amministrative ed interessi moratori, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base previste dall'art. 13, commi 6, 7 e 8, del citato Decreto-Legge n.201/2011 e la detrazione prevista dall'art. 9 del presente regolamento; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base prevista dall'art. 13, comma 7, del citato Decreto-Legge n.201/2011 e la detrazione prevista dall'art. 9 del presente regolamento, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno ed il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base prevista dall'art. 13, comma 7, del citato Decreto-Legge n.201/2011 e la detrazione prevista dall'art. 9 del presente regolamento e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1^a dicembre 2012 il versamento può essere effettuato anche mediante apposito bollettino postale.
5. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di Euro per difetto se la frazione è pari od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti, purchè la somma versata costituisca l'importo totale dell'imposta dovuta relativa all'immobile condiviso, i seguenti versamenti:
 - a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri contitolari;
 - b) i versamenti effettuati in caso di successione mortis causa da un erede per conto degli altri eredi oppure a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e la data di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori al limite minimo stabilito, per detta imposta e per periodo di imposta, dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 14. Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del citato Decreto Legislativo n.23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 15. Accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma dell'articolo 11 del citato Decreto Legislativo n.504/1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del citato Decreto Legislativo n.504/1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete, inesatte o infedeli e/o dei parziali e/o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, un apposito avviso di accertamento motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati oppure avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate od irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi di accertamento devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atto impugnabile, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento della somma dovuta.

Art. 16. Razionalizzazione dell'attività di accertamento

1. Il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia stata tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti in un'apposita tabella allegata alla deliberazione di cui al comma successivo, salvo casi eccezionali da motivare con specifica perizia da parte del Comune.
2. Il Consiglio comunale individua con apposita delibera, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico, importi medi minimi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ubicate nel territorio comunale, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. I valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili, indicati in un'apposita tabella allegata alla deliberazione, sono determinati distintamente in base alla zonizzazione del territorio comunale.

Art. 17. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta dovuta, sanzioni amministrative ed interessi moratori, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso apposito provvedimento di sospensione, coattivamente tramite ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, se eseguita direttamente dal Comune, oppure affidata a soggetti di cui all'art. 53 del citato Decreto Legislativo n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione coattiva del credito tributario costituito dall'imposta dovuta, dalle sanzioni amministrative e dagli interessi moratori, qualora tale credito tributario sia inferiore al limite minimo stabilito, per detta imposta e per periodo di imposta, dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 18. Sanzioni amministrative ed interessi moratori

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 ad Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele.
4. Le sanzioni amministrative previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del citato Decreto Legislativo n.472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione amministrativa ridotta.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardato, parziale e/o omesso versamento la sanzione è stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione dell'imposta versata, si applica la sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 15 del citato Decreto Legislativo n. 471/1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al citato Decreto Legislativo n. 472/1997.

9. Sulle somme dovute a titolo di imposta non versate alle scadenze previste dalla normativa vigente in materia, si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 19. Rimborso

1. Il rimborso dell'imposta versata e non dovuta deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Gli interessi sull'imposta da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui è stato eseguito il versamento dell'imposta non dovuta.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al limite minimo stabilito, per detta imposta e per periodo di imposta, dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 20. Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 9 del citato Decreto Legislativo n. 23/2011, si applica l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, secondo le modalità previste al riguardo dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 21. Norme finali ed entrata in vigore

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare in contrasto con esse.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1^a gennaio 2012.
3. Le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente regolamento entrano in vigore a partire dal 1^a gennaio dell'anno di adozione della delibera del Consiglio Comunale con la quale viene modificato e/o integrato il presente regolamento, qualora l'adozione della predetta delibera avvenga entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno fissato dalle autorità competenti in materia. Qualora l'adozione della delibera del Consiglio Comunale recante modificazioni e/o integrazioni al presente regolamento avvenga dopo il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno fissato dalle autorità competenti in materia, le modificazioni e/o le integrazioni apportate al presente regolamento entrano in vigore a partire dal 1^a gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della predetta delibera.